

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 90/2020/R/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 38/2020, DI ANNULLAMENTO
PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 32/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI
RELATIVI ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO UG_{2k} APPLICATO AI CLIENTI FINALI**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 90/2020/R/gas (di seguito DCO), ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia che ha parzialmente annullato la deliberazione 32/2019/R/gas in relazione all'ambito di applicazione soggettivo dell'elemento UG_{2k}, introdotto quale sub-componente della componente tariffaria UG₂ per raccogliere il gettito necessario per regolare le partite economiche tra venditori e clienti finali, insorte per effetto della rideterminazione del coefficiente k (avvenuta con la deliberazione 737/2017/R/gas) funzionale alla determinazione del prezzo della materia prima gas del servizio di tutela nel biennio 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2012 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016.

In via preliminare, si osserva come l'ulteriore intervento dell'Autorità, reso necessario dall'esito di un nuovo procedimento presso la giustizia amministrativa, giunga in un momento molto critico per gli operatori del settore del gas nel suo complesso, che si trovano a dover garantire, in un contesto di restrizioni, limitazioni e operatività da remoto derivanti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, la continuità del servizio essenziale relativo alla fornitura del gas e la sua erogazione in condizioni di sicurezza. Situazione di emergenza epidemiologica per la quale, peraltro, non è ancora dato sapere per quanto tempo ancora la stessa si protrarrà e con quali modalità e tempistiche sarà possibile un ritorno alla normale operatività, che avverrà - presumibilmente - in modo progressivo, con una graduale ripresa delle attività come prima dell'esplosione del contagio.

Più nello specifico, preme ricordare come le disposizioni della deliberazione 32/2019/R/gas abbiano richiesto alle imprese di distribuzione di effettuare, in un lasso molto ridotto di tempo (2 mesi!), un rilevante intervento sui propri sistemi e meccanismi di fatturazione per andare a perimetrare, in maniera differente rispetto alle altre componenti aggiuntive già in essere e secondo un parametro mai utilizzato prima a questi fini (il parametro indicatore del prelievo annuo CA_{pdr}), lo specifico ambito di applicazione dell'elemento UG_{2k}. Intervento che, proprio per la ristrettezza delle tempistiche di implementazione disponibili, ha necessariamente costretto gli operatori ad adottare, in logica di efficacia e tempestività dell'intervento, soluzioni gestionali sviluppabili e testabili in meno di 60 giorni di calendario, e quindi non così facilmente adattabili o modulabili in funzione di una diversa perimetrazione dell'ambito di applicazione soggettivo dell'elemento o di differenziazioni nella sua applicazione.

Tutto ciò premesso, e ricordando che viene ancora richiesto alle imprese di distribuzione un contributo - in ottica di sistema - per una questione che sin dall'inizio ha visto tali soggetti sostanzialmente estranei alle vicende creditizie originatesi dalla determinazione e rideterminazione

del coefficiente k, si esprimono di seguito alcune osservazioni relativamente ai singoli spunti di consultazione, formulando anche una proposta alternativa nello spirito di minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori che, per quanto possibile, ci pare comunque abbia sinora ispirato l'intervento dell'Autorità.

* * * *

Q1: Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?

Pur comprendendo le evidenti finalità di parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall'applicazione dell'elemento UG_{2k} , e quindi sia di quelli (con consumo annuo fino a 200.000 Sm^3) che hanno già concorso in parte alla copertura dell'onere, sia degli altri clienti di maggiori dimensioni che vi dovrebbero contribuire per la prima volta, non si condivide la proposta di cui al punto 2.7 del DCO di prevedere un'aliquota differenziata tra i due gruppi di clienti, in quanto ritenuta comunque sensibilmente impattante sui sistemi e meccanismi di fatturazione delle imprese di distribuzione. Ciò in quanto, come ricordato nelle *Osservazioni generali*, le particolari circostanze che hanno caratterizzato la fase di implementazione delle modifiche ai sistemi di fatturazione, necessarie per adempiere alla deliberazione 32/2019/R/gas (ossia le ristrette tempistiche - appena 60 giorni di calendario e solo poco più di 40 giorni lavorativi - per definizione dei requisiti, sviluppo, test e messa in esercizio delle nuove funzionalità), hanno indotto ad adottare, per necessità di tempestività e anche in logica di efficacia dell'intervento, soluzioni gestionali non immediatamente modulabili e/o facilmente adattabili ad una diversa perimetrazione dell'ambito di applicazione soggettivo dell'elemento, rispetto a quello originariamente individuato dalla stessa deliberazione 32/2019/R/gas. L'attuale situazione di emergenza epidemiologica, con le conseguenti restrizioni e i sistemi informativi già sotto pressione per garantire l'operatività da remoto del personale e degli applicativi gestionali ai fini dello svolgimento delle prestazioni essenziali, rende inoltre particolarmente critico programmare rilevanti interventi sul sistema di fatturazione, con rilasci informatici che potrebbero creare situazioni di discontinuità e possibili ripercussioni negative (blocchi, rallentamenti, ecc.) sugli altri applicativi già in uso.

Pertanto, al fine di minimizzare la possibilità di tali impatti e possibili inconvenienti, anche in considerazione del numero abbastanza circoscritto di punti di riconsegna (pdr) che sarebbero interessati dall'inclusione nel perimetro dei soggetti all'applicazione dell'elemento UG_{2k} (per la scrivente società si tratterebbe di poco più di 1.500 pdr), si riterrebbe piuttosto preferibile una soluzione che preveda, per i soli soggetti che sino ad oggi non sono stati interessati dall'applicazione dell'elemento UG_{2k} , il conguaglio della fatturazione del servizio di distribuzione per il periodo a partire dal 01.04.2019 con l'applicazione della componente UG_{2k} in questione. Una soluzione di questo tipo permetterebbe, effettuato il conguaglio, di porre tutti i clienti nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati se l'elemento UG_{2k} fosse stato originariamente applicato all'intera platea di clienti finali. Infatti, una volta rideterminato dall'Autorità - a seguito dell'applicazione dell'elemento UG_{2k} a tutti i clienti finali - il gettito ancora da recuperare, potrebbe essere fissata un'unica aliquota di contribuzione per la generalità dei clienti finali.

Qualora invece l'Autorità preferisse evitare soluzioni che comportino, anche se solo per un numero di clienti finali/pdr molto contenuto e relativo ad un solo anno, l'effettuazione di un conguaglio della fatturazione del servizio ed intendesse dar seguito al proprio orientamento di fissare un'aliquota

differenziata tra i due gruppi di clienti, le regole e i dettagli di applicazione della modalità proposta andrebbero definiti e chiariti sin da subito, garantendo ai distributori un tempo congruo per l'implementazione delle modifiche sui propri sistemi (per maggiori dettagli sulle tempistiche che sarebbe necessario prevedere per una simile implementazione si rimanda alla risposta allo spunto di consultazione Q4). In ottica di semplificazione (ma anche di certezza e stabilità dei perimetri individuati con la finalità di perseguire la parità di contribuzione), andrebbe confermato quanto proposto al punto 2.8 del DCO, ossia che gli insiemi di pdr identificati sulla base del parametro del CA_{pdr} reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG e valido fino al 30 settembre 2020 (quindi prendendo come riferimento una "fotografia", per così dire, "statica" del parco dei pdr) dovrebbero restare immutati (fatte salve eventuali disattivazioni) per tutto il periodo di applicazione dell'elemento UG_{2k} . Nello stesso spirito di semplificazione, ma anche per evitare discriminazioni che potrebbero condurre ad eventuali reclami da parte dei clienti finali interessati, andrebbe specificato che, in caso di attivazione di un pdr in un momento successivo all'entrata in vigore dell'aliquota differenziata, il pdr di nuova attivazione, non risultando ricompreso nella "fotografia" in precedenza assunta a riferimento, né interessato dalla necessità di compensazione di contribuzione/gettito che interessa invece i pdr preesistenti, dovrebbe essere comunque assoggettato, indipendentemente dal proprio livello di consumo annuo¹, all'applicazione dell'aliquota individuata per l'insieme di pdr cui è già oggi applicato l'elemento UG_{2k} (ipotizzata nel DCO nell'intervallo 0,180-0,230 €/cent/Sm³).

Q2: Si condivide l'applicazione dell'elemento UG_{2k} ai primi 200.000 Smc annui? Se no per quale motivo?

Fermo restando quanto già rappresentato in risposta allo spunto di consultazione Q1, non si vedono particolari controindicazioni all'applicazione dell'elemento UG_{2k} solamente ai primi 200.000 Sm³ annui.

Q3: Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG_{2k} come rimodulato? Se no per quale motivo?

Si rimanda alle osservazioni formulate riguardo agli spunti di consultazione Q1 e Q4.

Q4: Si condividono le tempistiche illustrate?

Richiamando quanto già espresso in risposta ai precedenti spunti di consultazione Q1 e Q2, non si condivide la soluzione ipotizzata dall'Autorità di applicare aliquote differenziate ai due sottogruppi di clienti, in quanto comporta nuovi sviluppi e un rilevante impatto sui sistemi e meccanismi di fatturazione delle imprese di distribuzione, e si riterrebbe quindi preferibile una soluzione, come quella ipotizzata in risposta allo spunto di consultazione Q1, che permetta sin da subito - una volta effettuato un conguaglio della profondità di un solo anno per una parte minimale di pdr - di porre tutti i clienti nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati se l'elemento UG_{2k} fosse stato originariamente applicato all'intera platea di clienti, consentendo l'applicazione di un'aliquota unica da un certo punto in poi. Ciò, anche in relazione alle tempistiche

¹ Tenuto anche conto che il CA_{pdr} comunicato dalle società di vendita in sede di nuova attivazione/voltura di un pdr viene talora rivisto - anche una o più volte in corso d'anno - per effetto di aggiornamenti *on condition* che transitano tramite il Sistema Informativo (SII).

illustrate nel DCO, in quanto la rilevanza delle modifiche che sarebbe necessario apportare al sistema di fatturazione e l'attuale situazione di emergenza epidemiologica (di cui, peraltro, non si conosce ancora il termine e gli impatti che ne deriveranno riguardo modalità e tempistiche di ripresa delle attività con modalità "ordinarie"), con i sistemi informativi già sotto pressione per garantire l'operatività da remoto del personale e degli applicativi gestionali ai fini dello svolgimento delle prestazioni essenziale, potrebbero non rendere possibile l'implementazione e il collaudo delle modifiche necessarie entro la tempistica ipotizzata per l'applicazione dei valori dell'elemento UG_{2k} , rimodulati e differenziati come richiesto, ossia a decorrere dal 1 luglio 2020. Come espresso in risposta allo spunto di consultazione Q1, qualora l'Autorità decidesse, invece, di dar seguito al proprio orientamento di fissare un'aliquota differenziata tra i due gruppi di clienti, le regole di applicazione della modalità proposta andrebbero definite quanto prima e i dettagli applicativi andrebbero chiariti sin da subito, magari facendo proprie le proposte di specificazione del meccanismo ipotizzate in risposta allo spunto di consultazione Q1. Ciò premesso, andrebbe comunque garantito ai distributori un tempo congruo per l'implementazione delle modifiche sui propri sistemi, che si stima potrebbe essere compatibile con una decorrenza della nuova aliquota differenziata a decorrere dal 1 ottobre 2020.